



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 974 del 23.01.2026

Corte Sportiva di Appello n.20

Seduta del giorno 23.01.2026

Presidente: avv. Domenico Pennelli;

Componenti: avv. Angelo Annicchiarico; avv. Vincenzo Vivis; avv. Antonio Polliosio:

- visto il reclamo presentato dalla società Tigers Saviano codice FIP 043845 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale n. 644, di cui al C.U. n° 921 del 19/01/2026, relativo alla gara n° 2242 del campionato di categoria Divisione regionale 2, con il quale è stata comminata al tesserato sig. Cremato Francesco la squalifica per 2 gare per comportamento minaccioso o intimidatorio nei confronti degli arbitri [art. 33,1/1c RG];
- letto il ricorso presentato dalla società Tigers Saviano;
- risultato irreperibile telefonicamente il primo arbitro, sig. Esposito Emanuele;
- sentito telefonicamente il secondo arbitro, sig. Nespolino Stefano, il quale confermava integralmente quanto riportato nel rapporto arbitrale, precisando che, a seguito del fallo tecnico e conseguentemente all'espulsione, l'allenatore della squadra A, sig. Cremato Francesco, minacciava ed intimidiva, entrando sul terreno di gioco, in particolare il primo arbitro;
- sentito telefonicamente il presidente della squadra A, sig. Cremato Antonio, il quale si riportava al ricorso e ribadiva che il proprio tesserato, sig. Cremato Francesco, aveva semplicemente protestato con veemenza, senza minacce ed intimidazioni, non entrando in campo;
- sentito telefonicamente l'ufficiale di campo, sig.ra Cortese Carmen, la quale ha dichiarato di aver solo visto l'allenatore della squadra A entrare in campo dopo il fatto tecnico e di non aver ascoltato il tenore delle proteste e delle parole pronunciate da questi.

TANTO PREMESSO

- ritenuto che, dall'istruttoria espletata, la fattispecie in esame rientri nell'ipotesi di cui all'art. 33,1/1c RG, così come correttamente inquadrata dal giudice sportivo;
- ritenuta non applicabile alcuna attenuante, visti i numerosi e reiterati provvedimenti a carico del sig. Cremato Francesco nell'ultimo quinquennio;

PQM

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale conferma il provvedimento del Giudice di primo grado.

Dispone incamerarsi il 100% della tassa reclamo.

Napoli, 23 gennaio 2026

Il Presidente
Avv. Domenico Pennelli